Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 38

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Giovedì, 12 febbraio 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Mercoledì 28 gennaio alle ore 10, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale Sua Eccellenza U Win Pe, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore di Birmania.

(1006)

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompensa al valor civile

Con decreto del 22 gennaio 1970, il Presidente della Repubblica ha disposto il conferimento della medaglia d'oro al valor civile in favore del vice questore dott. Gulì Pietro, con la seguente motivazione:

« Dirigente l'ufficio di pubblica sicurezza presso un aeroporto intercontinentale, veniva informato, nel pieno della notte, dell'imminente atterraggio di un turboreattore, dirottato da un giovane armato. Avvertito che il pirata dell'aria aveva richiesto la sua presenza, da solo e disarmato, per abbandonare il velivolo, non esitava, palesando elevatissime doti di attaccamento al dovere e mirabile sprezzo del pericolo, ad incontrare il pericoloso individuo. Nonostante l'incombente rischio della vita, accettava, con cosciente determinazione, di allontanarsi, con lo stesso, dalla zona aeroportuale, consentendo, in tal modo, di porre in salvo l'equipaggio del velivolo e contribuendo ad effettuare, poco dopo, la cattura incruenta dell'autore della folle impresa ». — Fiumicino-Roma, 1° novembre 1969.

(1207)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1969, n. **1135**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Macerata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Macerata, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1074 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1206, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Macerata, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel senso che dopo l'art. 16, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione, presso la facoltà di giurisprudenza del corso di laurea in scienze politiche.

Art. 17. — La facoltà di giurisprudenza conferisce anche la laurea in scienze politiche. La durata del corso degli studi per la laurea in scienze politiche è di quat-

tro anni, distinti in un biennio propedeutico e in un biennio di specializzazione ordinato secondo i seguenti due indirizzi:

A) Politico-amministrativo;

B) Politico-economico.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o il diploma di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali per il biennio propedeutico:

1) Istituzioni di diritto pubblico;
2) Istituzioni di diritto privato;
3) Diritto costituzionale italiano e comparato;
4) Statistica;
5) Economia politica;
6) Politica economica e finanziaria;
7) Sociologia;
8) Storia moderna;
9) Storia delle istituzioni politiche.

Art. 18. — *A*) Indirizzo *politico-amministrativo* Sono insegnamenti obbligatori:

1) Diritto delle comunità europee;
2) Diritto del lavoro;
3) Diritto amministrativo;
4) Diritto degli enti locali;
5) Contabilità dello Stato e degli enti pubblici;
6) Tecnica dell'organizzazione e dei servizi amministrativi.

Sono insegnamenti facoltativi, nell'ambito dei quali la facoltà si riserva di pubblicare annualmente l'elenco di quelli fra cui lo studente è tenuto a scegliere i corsi da frequentare e gli esami da sostenere per almeno quattro materie:

1) Dottrina dello Stato;
2) Diritto internazionale;
3) Diritto ecclesiastico;
4) Scienza delle finanze;
5) Diritto tributario;
6) Istituzioni di diritto penale;
7) Storia della legislazione;
8) Storia dell'amministrazione pubblica;
9) Diritto processuale amministrativo;
10) Istituzioni di diritto processuale;
11) Diritto sindacale italiano e comparato;
12) Urbanistica.

B) Indirizzo *politico-economico* - Sono insegnamenti obbligatori:

1) Diritto del lavoro;
2) Diritto commerciale;
3) Diritto tributario;
4) Scienza delle finanze;
5) Economia aziendale;
6) Storia delle dottrine economiche;
7) Programmazione economica.

Sono insegnamenti facoltativi nell'ambito dei quali la facoltà si riserva di pubblicare annualmente lo elenco di quelli fra cui lo studente è tenuto a scegliere i corsi da frequentare e gli esami da sostenere per almeno tre materie:

1) Diritto delle Comunità europee;
2) Organizzazione economica internazionale;
3) Geografia politica ed economica;
4) Economia e politica agraria;
5) Economia e politica industriale;
6) Economia dei trasporti;
7) Sociologia del lavoro e dell'industria;
8) Legislazione sociale;
9) Psicologia;
10) Diritto dell'economia;
11) Diritto agrario;
12) Diritto industriale;
13) Diritto bancario.

Art. 19. — Gli esami di profitto sono sostenuti per singole materie, salvo che la facoltà disponga altrimenti, nel qual caso indica nel manifesto annuale i raggruppamenti delle singole discipline.

Gli studenti devono aver superato gli esami del biennio propedeutico prima di poter sostenere gli esami del biennio di specializzazione nei due indirizzi indicati dall'art. 17.

Art. 20. — Gli studenti devono aver superato gli esami di:

a) istituzioni di diritto pubblico e istituzioni di diritto privato per poter sostenere l'esame di diritto costituzionale e comparato;

b) economia politica e statistica per poter sostenere l'esame di politica economica e finanziaria.

Art. 21. — Per la disciplina dell'esame di laurea si applicano gli articoli 14 e 15 del presente statuto.

Art. 22. — Per poter sostenere l'esame di laurea gli studenti devono aver superato l'esame di due lingue straniere scelte fra quelle i cui insegnamenti sono impartiti nel corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) previsto nell'ordinamento della facoltà di lettere e filosofia di cui al titolo V, art. 37 (già 29) del presente statuto.

In conclusione, per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato non solo l'esame delle suddette lingue straniere, ma anche deve aver seguito i corsi e superato gli esami relativi ad almeno diciannove corsi annuali e cioè di tutti gli insegnamenti fondamentali e di quattro o tre da lui scelti fra i complementari, a seconda dell'indirizzo (rispettivamente politico-amministrativo oppure politico-economico) da lui seguito.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in scienze politiche con l'indicazione dell'indirizzo prescelto.

Art. 23. — Per l'iscrizione degli studenti provenienti da altro corso di laurea o forniti di altra laurea o diploma e per il passaggio da un indirizzo all'altro, decide caso per caso la facoltà ai sensi delle norme vigenti.

Art. 24. — Gli insegnamenti previsti nel piano di studi della facoltà si avvalgono degli istituti costituiti presso la facoltà di giurisprudenza e indicati all'art. 32 del presente statuto, e di quelli costituiti presso la facoltà di lettere e filosofia indicati all'art. 38 dello stesso statuto.

Art. 32. — (ex 24) All'elenco degli istituti annessi alla facoltà di giurisprudenza è aggiunto il seguente:

Istituto di sociologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1970
Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 83. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1969.

Riconferma in carica del presidente dell'Istituto per la ricostruzione industriale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 24 dicembre 1966, con il quale si è provveduto alla nomina del prof. Giuseppe Petrilli a presidente dell'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.) per il triennio decorrente dal 18 ottobre 1966;

Considerato che, essendo scaduto il periodo di nomina, occorre provvedere a conferire la carica per il triennio 18 ottobre 1969-17 ottobre 1972;

Ritenuta la opportunità di confermare nella carica medesima il prof. Giuseppe Petrilli;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51, che approva il nuovo statuto dell'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.);

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le partecipazioni statali;

Decreta:

Il prof. Giuseppe Petrilli è riconfermato nella carica di presidente dell'Istituto per la ricostruzione industriale per il triennio decorrente dal 18 ottobre 1969.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR — MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1970
Registro n. 5 Partecipazioni statali, foglio n. 320

(1077)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1969.

Nomina del presidente del comitato consultivo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1960, n. 970.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1960, n. 970, concernente il regolamento di esecuzione della legge 1° agosto 1959, n. 703;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1968, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1968, registro n. 2 Commercio estero, foglio n. 280 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 18 settembre 1968;

Decreta:

Articolo unico

L'on. sen. Paolo Berlanda, Sottosegretario di Stato per il commercio estero è nominato presidente del comitato consultivo previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1960, n. 970.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1969

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1969
Registro n. 3 Commercio estero, foglio n. 222

(851)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1969.

Proroga al 31 dicembre 1970 delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 18 maggio 1965, sull'assistenza gratuita tecnico amministrativa a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti che riparano o ricostruiscono case di civile abitazione o fabbricati rurali danneggiati o distrutti a causa degli eventi bellici.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 74 della legge 27 dicembre 1953, n. 968;

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 607, con la quale è stata trasferita al Ministero dei lavori pubblici la competenza relativa alla concessione dei contributi previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, per le riparazioni, le ricostruzioni ed i ripristini delle case di civile abitazione danneggiate o distrutte nel territorio nazionale per effetto degli eventi bellici;

Visto il proprio decreto 18 maggio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 dell'8 ottobre 1965, con il quale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, è stata disposta fino al 31 dicembre 1967 l'assistenza gratuita tecnico-amministrativa a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti che riparano o ricostruiscono fabbricati di loro proprietà danneggiati o distrutti dagli eventi bellici;

Visto il proprio decreto del 28 dicembre 1967 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 28 febbraio 1968, con il quale, di concerto con il Ministro per i lavori

pubblici le norme di cui al precedente decreto sono state prorogate fino al 31 dicembre 1969 e sono state estese anche a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti proprietari di fabbricati rurali ammessi dall'art. 6 della legge 13 luglio 1966, n. 610, al beneficio dei contributi di cui agli articoli 1 e 2 della stessa legge od all'art. 45 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, con le norme procedurali di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 607;

Considerato che con l'art. 17 della legge 13 luglio 1966, n. 610, sono stati ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1970, i termini per la presentazione, alle competenti intendenze di finanza, delle dichiarazioni di voler provvedere al ripristino degli immobili di abitazione danneggiati o distrutti per fatto di guerra e per la concessione delle autorizzazioni ad iniziare le opere di ripristino;

Ritenuta l'opportunità di continuare ad assicurare fino al 31 dicembre 1970 ai danneggiati di guerra meno abbienti l'assistenza gratuita tecnico-amministrativa per il conseguimento dei contributi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 13 luglio 1966, n. 610 ed all'art. 45 della legge 27 dicembre 1953, n. 968;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel decreto 18 maggio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 dell'8 ottobre 1965 e nel decreto del 28 dicembre 1967 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 28 febbraio 1968, per l'attuazione dell'assistenza gratuita tecnico-amministrativa a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti che riparano o ricostruiscono fabbricati di abitazione, anche rurali, di loro proprietà che siano stati danneggiati o distrutti a causa degli eventi bellici, sono prorogate fino al 31 dicembre 1970.

Art. 2.

Gli enti e le associazioni giuridicamente riconosciuti ai sensi dell'art. 12 e seguenti del codice civile oppure dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, nel cui statuto è stata prevista l'assistenza ai danneggiati di guerra, debbono comunicare al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato centrale per la ricostruzione edilizia, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, il proprio intendimento di voler prestare l'assistenza gratuita a favore dei danneggiati di guerra di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1969

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1970
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 1

(997)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1970.

Salari medi, ai fini contributivi, per il personale retribuito in tutto o in parte a percentuale, cottimo o provvigione, dipendente dagli esercizi pubblici della provincia di Cremona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi e convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub. 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946 n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale retribuito in tutto o in parte a percentuale, cottimo o provvigione, dipendente dagli esercizi pubblici della provincia di Cremona sono determinate nelle misure indicate nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data del 1° marzo 1968.

Roma, addì 12 gennaio 1970

p. *Il Ministro*: RAMPA

Tabelle delle retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale retribuito in tutto o in parte a percentuale, provvigione o cottimo, dipendente dai pubblici esercizi della provincia di Cremona.

A) *Personale dipendente da caffè, bars, ed esercizi similari.*

Categorie del personale	Esercizi di 1ª e 2ª categoria	Altri esercizi
Capo servizio o capo cameriere	75.000	71.500
Cameriere uomo o donna	59.000	56.000

B) *Personale dipendente da ristoranti, trattorie, mense ed esercizi similari.*

Categorie del personale	Categorie degli esercizi			
	1ª categoria	2ª categoria	3ª categoria	4ª categoria
Capo servizio o capo cameriere	75.000	71.500	67.000	63.000
Cameriere uomo o donna	66.000	62.000	58.000	55.000
Aiuto cameriere uomo o donna	52.000	48.000	45.000	42.000

Note:

1) Le retribuzioni di cui alle tabelle suddette sono calcolate per un mese ragguagliato a 26 giornate.

2) La giornata lavorativa si calcola per intero qualunque sia il numero delle ore lavorative.

3) Le retribuzioni medie di cui alle tabelle suddette sono comprensive della 13ª mensilità o gratifica natalizia, delle festività nazionali, infrasettimanali, dei compensi per lavoro straordinario e dei valori del vitto, dell'alloggio ed ogni altro compenso corrisposto al lavoratore in dipendenza del lavoro prestato.

4) In esecuzione degli articoli 116 e 117 del testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, la retribuzione giornaliera da assumere come base per la liquidazione dell'indennità per la inabilità temporanea è uguale a 1/25 della retribuzione media mensile; la retribuzione annua da assumere come base per la liquidazione delle rendite per l'inabilità permanente e delle rendite ai superstiti è uguale a 12 volte la retribuzione media predeterminata, fermo restando in ogni caso la disposizione del terzo comma dell'art. 115 citato.

Inoltre per il combinato disposto del primo comma dell'art. 30 e dell'art. 41 del richiamato testo unico la sopraindicata retribuzione media vale anche per la determinazione del premio di assicurazione.

Visto, p. *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
RAMPA

(1002)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1970.

Variazione della composizione della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori ortofrutticoli ed agrumari e degli esportatori di fiori e piante ornamentali.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 7 della legge 25 gennaio 1966, n. 31, concernente l'istituzione della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli ed agrumari;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 luglio 1966, n. 166, concernente la costituzione di cui sopra;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1969 che riporta in un unico provvedimento la composizione della predetta commissione;

Rivedute le designazioni pervenute dalle amministrazioni ed enti interessati.

Decreta:

Articolo unico

L'ultimo comma della sezione *B* (albo nazionale degli esportatori di fiori e piante ornamentali) del decreto ministeriale 24 novembre 1969, concernente i membri della Confederazione generale dell'agricoltura italiana, è sostituito dal seguente:

Viali dott. Giorgio della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti e Mongardi Antonio della Confederazione generale della agricoltura, membri effettivi e i dottori Buganza Giorgio e Vannicola Paolo, rispettivamente della Confederazione nazionale coltivatori diretti e della Confederazione generale della agricoltura italiana, membri supplenti.

Roma, addì 24 gennaio 1970

Il Ministro: MISASI

(925)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1970.

Confezione dell'Asti spumante.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967, con il quale sono state riconosciute le denominazioni di origine « controllata » dei vini « Moscato naturale d'Asti », « Moscato d'Asti spumante » o « Moscato d'Asti» e « Asti spumante » o « Asti » ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto, in particolare, l'art. 15 del predetto disciplinare secondo cui il « Moscato d'Asti spumante » o « Moscato d'Asti » e l'« Asti spumante » o « Asti » — confezionati con il caratteristico abbigliamento dello spumante — devono essere immessi al commercio nelle tradizionali bottiglie corrispondenti ai tipi contraddistinti con le sigle *A*, *SM*, *S*, *SG*, *SP* di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, con facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di consentire, in relazione a particolari esigenze di mercato, la confezione del prodotto in bottiglie di forma e capacità diverse da quelle tradizionali;

Vista la domanda del 20 luglio 1969, con la quale la S.p.a. G & L. Fratelli Cora di Torino chiede che, per particolari esigenze di mercato, venga ad essa consentita, in alternativa a quella tradizionale, la confezione dell'« Asti spumante » o « Asti » nella bottiglia di cui ha prodotto il fac-simile e che la predetta ditta ha depositato sotto il n. 25740 quale marchio nazionale e sotto il n. 12101 quale marchio internazionale;

Sentito il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito con il citato decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930;

Considerato che sussistono particolari esigenze di mercato per accogliere la domanda prodotta dalla nominata società;

Decreta:

La S.p.a. G. & L. Fratelli Cora di Torino è autorizzata, ai sensi dell'art. 15, secondo comma, del disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967, a confezionare il vino a denominazione di origine controllata « Asti spumante » o « Asti » nella bottiglia dalla stessa depositata sotto il n. 25740 quale marchio nazionale e sotto il n. 12101 quale marchio internazionale, il cui fac-simile è allegato al presente decreto.

Tale autorizzazione, in relazione alle esigenze per le quali viene concessa, ha carattere di generalità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1970

p. *Il Ministro*: ANTONIOZZI

(951)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1970.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per una strada in provincia di Milano.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'amministrazione provinciale di Milano in data 2 luglio 1969, n. 14102/2284/69, tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale n. 107 « Lodi-Ospedaletto » di km. 17,630;

Vista la relazione dell'ufficio del genio civile di Milano in data 2 dicembre 1969;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'Ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale di Milano;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata « strada con diritto di precedenza » la strada provinciale n. 107 (inizio dalla strada statale n. 235, a sud di Lodi, e termina all'innesto con la strada statale n. 234 nei pressi di Ospedaletto Lodigiano) di km. 17,630, con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Milano fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « Dare precedenza » e, in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « Arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « Stop »). Detti segnali devono essere preceduti, a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « Dare precedenza » integrato da un pannello rettangolare superiore con lettere e cifre nere su fondo bianco, contenenti l'indicazione delle distanze in metri che separano il presegnale dal segnale, e la parola « Stop » ove il segnale istallato alla intersezione sia di « Arresto all'incrocio » (vedi circolare I.G.C.T. numero 7000 dell'11 luglio 1966);

b) sulla strada a precedenza (dopo la istallazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « Strada con diritto di precedenza » e « Fine del diritto di precedenza » giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal pannello di identificazione strada di cui alla fig. 102-*C* del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo la strada a precedenza comprendente strisce discontinue di mezzeria nei tratti normali, strisce affiancate, continua e discontinua, in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni (vedi circolare I.G.C.T. n. 13460 dell'11 settembre 1964);

Il segnale « Strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e, fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « Incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1970

Il Ministro: NATALI

(924)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1970.

Misura del contributo di vigilanza, per l'anno 1969, dovuto dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalle società nazionali ed estere che esercitano le assicurazioni private e la capitalizzazione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 1969 con il quale è stata determinata, in applicazione dell'art. 123 del citato testo unico, l'aliquota per gli oneri di gestione

relativi ai premi lordi incassati durante l'esercizio 1968 dagli istituti ed imprese che esercitano le assicurazioni, la capitalizzazione e la riassicurazione;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 67 del citato testo unico occorre provvedere alla determinazione per l'anno 1969 della misura del contributo di vigilanza dovuto dallo Istituto nazionale delle assicurazioni e dalle imprese di assicurazioni e di capitalizzazioni nazionali ed estere che operano nel territorio della Repubblica;

Decreta:

Il contributo di vigilanza per l'anno 1969, dovuto dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalle società nazionali ed estere che esercitano le assicurazioni e la capitalizzazione, è stabilito nella misura del 0,60 per mille sui premi al netto degli oneri di gestione, riscossi nell'esercizio 1968 per le assicurazioni sulla vita, le operazioni di capitalizzazione e le assicurazioni contro i danni e nella misura del 0,20 per mille sui premi riscossi dalle compagnie che esercitano la sola riassicurazione.

Roma, addì 30 gennaio 1970

Il Ministro: MAGRÌ

(948)

ORDINANZA MINISTERIALE 4 febbraio 1970.

Provenienze da Meschede, Lippstadt e Arnsberg (Repubblica federale tedesca).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la comunicazione con la quale Meschede, Lippstadt e Arnsberg (Repubblica federale tedesca) sono state dichiarate zone infette da vaiolo;

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 della Organizzazione mondiale della sanità, di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze da Meschede, Lippstadt e Arnsberg (Repubblica federale tedesca) sono sottoposte con decorrenza immediata alle misure quarantenarie contro il vaiolo previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1970

Il Ministro: RIPAMONTI

(1243)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Casteltermini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1970, il comune di Casteltermini (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 165.461.010, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1049)

Autorizzazione al comune di Claut ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1970 il comune di Claut (Pordenone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1026)

Autorizzazione al comune di Cattolica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1970 il comune di Cattolica (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 125.518.475 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1027)

Autorizzazione al comune di Baselice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1970 il comune di Baselice (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.521.980 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1028)

Autorizzazione al comune di Dozza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1970 il comune di Dozza (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.819.665 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1029)

Autorizzazione al comune di Barrafranca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1970, il comune di Barrafranca (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 191.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogoteneziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1050)

Autorizzazione al comune di Bolognetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1970, il comune di Bolognetta (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.203.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1051)

Autorizzazione al comune di Cinisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1970, il comune di Cinisi (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.699.190 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1052)

Autorizzazione al comune di Paola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1970, il comune di Paola (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 356.127.265 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1053)

Autorizzazione al comune di Terranova da Sibari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1970, il comune di Terranova da Sibari (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.511.085 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1054)

Autorizzazione al comune di Paspardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1970, il comune di Paspardo (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.414.775 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1138)

Autorizzazione al comune di Quarrata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1970, il comune di Quarrata (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.759.865 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1139)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1970, il comune di Licata (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 356.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 448 della *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 1970.

(1137)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa di consumo di Binasco

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 22 gennaio 1970 la gestione commissariale della Società cooperativa di consumo di Binasco, con sede in Binasco (Milano), è stata prorogata fino al 30 maggio 1970.

(1041)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 settembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1969, registro n. 100 Pubblica istruzione, foglio n. 178, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal sig. Cordova Salvatore avverso il decreto ministeriale 21 luglio 1967 con cui, a seguito della pronuncia del collegio dei periti, costituito ai sensi dell'art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, è stato ridotto da L. 990.000 a L. 850.000 l'ammontare dell'indennità comminata con decreto ministeriale 10 maggio 1965 per il danno arrecato al paesaggio con la costruzione di opere abusive in località Padula sita nel comune di Bacoli (Napoli).

(1123)

Avviso per smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Giampiero Nocivelli, nato a Brescia il 9 novembre 1937, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Parma in data 4 giugno 1962.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Parma.

(981)

Il dott. Sergio Tonelli, nato a Monastero, frazione di Dronero (Cuneo) il 20 settembre 1937, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 13 aprile 1962.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(982)

La dott.ssa Vera Dal Pozzo, nata a Narni (Terni) il 24 gennaio 1936, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatole dalla Università di Milano in data 22 maggio 1963.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Milano.

(983)

La dott.ssa Mariagrazia Benelli, nata a Milano il 30 ottobre 1937, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatole dalla Università di Milano in data 11 aprile 1962.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Milano.

(984)

Il dott. Claudio Castaldi, nato a Roma il 20 marzo 1938, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 6 giugno 1963.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(985)

La dott.ssa Anna Maria Bracali, nata ad Empoli (Firenze) il 29 novembre 1933, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatole dalla Università di Roma in data 3 dicembre 1959.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(986)

Il dott. Antonio Baratta, nato a Langhirano (Parma) il 26 ottobre 1932, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Parma in data 14 luglio 1960.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Parma.

(987)

Il dott. Fernando Valeri, nato a San Severino Marche (Macerata) il 6 luglio 1932, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 12 giugno 1959.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(988)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 28

Corso dei cambi dell'11 febbraio 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	629,40	629,05	629.22	629,27	629,10	629,40	629,35	629,27	629,40	629 —
Dollaro canadese	586,40	585,95	586,25	586,30	585,70	586,40	586,15	586,30	586,40	586,10
Franco svizzero	146,45	146,42	146,48	146,50	146,35	146,45	146,50	146,50	146,45	146,37
Corona danese	84 —	83,95	84,01	83,99	83,95	84 —	84,01	83,99	84 —	84 —
Corona norvegese	88,04	88 —	88,03	88.025	88 —	88,04	88,05	88,025	88,08	88 —
Corona svedese	121,79	121,75	121,80	121,80	121,70	121,79	121,81	121,80	121,79	121,75
Fiorino olandese	173,05	173,05	173,08	173,10	172,90	173,05	173,12	173,10	173,05	173 —
Franco belga	12,67	12,67	12,68	12,6760	12,67	12,67	12,6775	12,6760	12,67	12,675
Franco francese	113,51	113,53	113,62	113,57	113,45	113,11	113,60	113,57	113,61	113,55
Lira sterlina	1512,90	1512,20	1513 —	1512,90	1511 —	1512,90	1512,90	1512,90	1512,90	1512,50
Marco germanico	170,67	170,60	170,65	170,675	170,50	170,67	170,67	170,675	170,67	170,58
Scellino austriaco	24,32	24,30	24,31	24,3230	24,30	24,32	24,325	24,3230	24,32	24,31
Escudo portoghese	22,11	22,10	22,16	22,125	22,15	22,11	22,10	22,125	22,11	22,10
Peseta spagnola	9,01	9 —	9,01	9,0095	9 —	9,01	9,0125	9,0095	9,01	9 —

Media dei titoli dell'11 febbraio 1970

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	91,975
Redimibile 3,50 % 1934	96,90
» 3,50 % (Ricostruzione)	81,55
» 5 % (Ricostruzione)	93.65
» 5 % (Riforma fondiaria)	88,175
» 5 % (Città di Trieste)	93,20
» 5 % (Beni esteri)	86,90
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	93,425
» 5,50 % » » 1968-83	95,85
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,90
» » » 5,50 % 1976	100,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,30
» » » 5,50 % 1977	99,65
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	98,725
» 5 % (» 1° aprile 1973)	97,325
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96,325
» 5 % (» 1° aprile 1975)	96,075
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,45
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	93,475
» 5 % (» 1° aprile 1978)	93,70

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 febbraio 1970

Valuta	Cambio
Dollaro USA	629,31
Dollaro canadese	586,225
Franco svizzero	146,50
Corona danese	84 —
Corona norvegese	88,042
Corona svedese	121,805
Fiorino olandese	173,11
Franco belga	12,677
Franco francese	113,585
Lira sterlina	1512,90
Marco germanico	170,672
Scellino austriaco	24,324
Escudo portoghese	22,112
Peseta spagnola	9,011

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Concorso per titoli a quattordici posti di inserviente in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Ritenuta la necessità di indire un concorso per titoli a quattordici posti di inserviente in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria del Ministero;

Considerato che nella determinazione dei posti da mettere a concorso è stato tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati agli invalidi e agli altri aventi diritto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a quattordici posti di inserviente in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria del Ministero del commercio con l'estero.

Detto concorso sarà integrato, a norma dell'art. 190 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

1) sia cittadino italiano, col godimento dei diritti di elettorato attivo politico;

2) abbia compiuto, alla data di scadenza del termine previsto nel presente bando per la presentazione della domanda, il diciottesimo anno di età e non superato il trentaduesimo anno, salvo quanto stabilito nel successivo art. 3;

3) abbia sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

4) sia di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti e imperfezioni che influiscano sul rendimento nel servizio;

5) abbia compiuto gli studi di istruzione obbligatoria;

6) abbia ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

7) non sia incorso nella destituzione e non sia stato dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

8) non sia incorso nella decadenza dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 3.

Il limite di trentadue anni di età, previsto nel precedente art. 2, è elevato:

1-*a*) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al presente decreto;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di 5 anni:

c) per coloro i quali, trovandosi in servizio militare, ovvero in qualità di militarizzati, abbiano partecipato ad operazioni di guerra;

d) per coloro che rivestano la qualifica di partigiani combattenti o di reduci dalla prigionia o di cittadini deportati dal nemico;

e) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni in vigore, ai combattenti;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104), per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri (legge 29 ottobre 1960, numero 1306) e per i profughi rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319);

g) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e di Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 2 aprile 1948, n. 364);

3-*a*) a 39 anni:

h) per gli ex combattenti ed assimilati che siano stati decorati al valore militare o promossi per merito di guerra;

i) per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233 e art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267), salvo, se più favorevole, l'applicazione dei benefici previsti per i coniugati con prole fino al limite massimo di anni 40.

Le elevazioni di cui ai due precedenti commi si cumulano fra loro, purchè complessivamente non superino i 40 anni di età;

4) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

l) per coloro che ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 12 dicembre 1947, n. 1488 abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzioni razziali.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944 (art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25), fermo restando, per detti concorrenti, il limite massimo di anni 40 di età;

5) a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

m) per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate (legge 3 aprile 1958, n. 467), per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto legge 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella *B*) del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Il limite massimo di età è protratto, altresì, a 55 anni per i mutilati e invalidi civili (legge 5 ottobre 1962, n. 1539), per le vedove e per gli orfani dei caduti per servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288), nonchè per i profughi che siano anche disoccupati (legge 27 febbraio 1958, n. 130, e successive modificazioni e integrazioni) e per i mutilati e invalidi del lavoro (legge 4 ottobre 1966, n. 849) e per le altre categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

6) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

n) degli aspiranti che alla data del presente decreto già rivestano la qualifica di impiegati civili statali di ruolo;

o) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

p) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, firmata dall'aspirante di proprio pugno e redatta su carta da bollo da L. 400 in conformità dell'unito schema esemplificativo (allegato 1), dovrà pervenire al Ministero del commercio con l'estero Direzione generale del personale e degli affari generali, viale America, Roma, entro il termine di trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; non si terrà conto delle domande pervenute oltre il termine suddetto, anche se spedite per posta o con altro mezzo entro il termine medesimo.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, e, se nati all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

c) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) se abbiano, o meno, riportato condanne penali;

e) il titolo di studio posseduto, l'anno di conseguimento, l'Istituto che lo ha rilasciato e la città in cui ha sede l'istituto stesso;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso le altre pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione (destituzione, dispensa o decadenza) di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

i) il comune di residenza ed il loro preciso recapito.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario dipendente da inesatta indicazione del recapito o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero del commercio con l'estero.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal segretario comunale del luogo in cui essi risiedono o da un notaio. Qualora l'aspirante risieda all'estero, la firma in calce alla domanda deve essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio e, per coloro che prestano servizio militare, il visto del comandante del Corpo al quale essi appartengono.

Alla domanda debbono allegarsi tutti i documenti che, a giudizio dell'aspirante, possano costituire titoli valutabili ai fini del concorso, e cioè attestazioni su eventuali servizi prestati alle dipendenze di amministrazioni, enti pubblici e privati, titoli di studio posseduti oltre quello minimo necessario per accedere al concorso, certificati attestanti la frequenza di corsi vari, copia del foglio matricolare, da cui risulti il servizio eventualmente reso nelle forze armate, ecc.

La data di arrivo della domanda sarà certificata, ad ogni effetto, dal timbro a calendario del Ministero del commercio con l'estero, Direzione generale del personale e degli affari generali.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, può essere disposta, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 5.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà costituita ai sensi dell'art. 3 comma quarto del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La commissione stessa dovrà determinare i criteri di valutazione dei titoli, esprimere il giudizio sulla prova pratica di scrittura sotto dettato e formare la graduatoria di merito degli aspiranti giudicati idonei.

Art. 6.

La valutazione dei titoli sarà effettuata dalla commissione esaminatrice la quale assegnerà a ciascun candidato un punteggio in relazione ai titoli dal medesimo prodotti.

Saranno ammessi alla prova pratica di scrittura sotto dettato i candidati che in detta valutazione avranno ottenuto un punteggio di almeno 6/10.

La prova pratica non si intenderà superata se il concorrente non avrà riportato, almeno, la votazione di 6/10.

La somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli e del voto riportato nella prova di scrittura sotto dettato costituirà, per ciascun candidato, il punteggio complessivo, in base al quale sarà formata la graduatoria di merito.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Art. 7.

La prova pratica di scrittura consisterà nella dettatura di un brano di prosa italiana della lunghezza non inferiore a 15 righe di stampa.

La prova di scrittura sotto dettato avrà luogo in Roma nei locali e nel giorno che saranno successivamente stabiliti.

Del luogo e del giorno in cui detta prova sarà svolta sarà data comunicazione ai candidati ammessi, al recapito da essi indicato nella domanda, non meno di 15 giorni prima dell'inizio della prova stessa; della data e del luogo di svolgimento di tale prova verrà data notizia nel medesimo termine nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti non scaduti:

carta d'identità;
tessera postale;
passaporto;
patente automobilistica;
porto d'armi;
libretto o tessera ferroviaria personale (per i candidati dipendenti da amministrazioni statali e per i loro familiari);
fotografia recente, applicata su carta da bollo con firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 8.

I candidati che abbiano superato la prova pratica di scrittura dovranno far pervenire al Ministero del commercio con l'estero Direzione generale del personale e degli affari generali, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dalla data da cui hanno ricevuto apposito invito dell'amministrazione, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli che diano loro diritto ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Per la decorrenza dei termini varrà la data apposta dall'ufficio postale sulla cartolina di ricevuta di ritorno.

A tal fine i candidati ex combattenti o appartenenti alle categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, con l'annotazione delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zone di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla commissione, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione rilasciata dal competente distretto militare.

I mutilati e gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, e per atti di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia, dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia, dalla data di occupazione militare e fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i mutilati ed invalidi in occasione di azioni

singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè i mutilati di guerra alto-atesini e loro congiunti di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre un documento comprovante il godimento della pensione o dell'indennità o il titolo a conseguirla indicato nelle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra sulla base dei documenti di cui alle sopracitate lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*).

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto oppure i documenti istituiti con decreto ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-*ter*, rilasciati dall'amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

I mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al terrorismo della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, gli orfani dei caduti per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra e gli orfani dei caduti in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè gli orfani dei deceduti per causa di servizio, di guerra o attinente alla guerra, prestato nelle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, nonchè gli orfani di guerra alto-atesini di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

Le vedove e gli orfani di guerra per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure mediante attestato rilasciato dall'amministrazione da cui dipendeva il coniuge o genitore deceduto per causa di servizio.

I figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data della occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i figli dei mutilati e degli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i figli dei mutilati e degli invalidi in seguito ai fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè i figli dei mutilati di guerra alto-atesini, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre un certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili dei caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio), nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato rilasciato, al nome del padre del candidato, dalla Amministrazione al servizio della quale il genitore ha contratto l'invalidità.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale circostanze, mediante attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro *ad interim* per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948, oppure la dichiarazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

I profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) oppure la dichiarazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956 n. 1117.

Gli alto-atesini di cui alla lettera *g*) dell'art. 3, dovranno presentare i documenti di rito.

I decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione.

Gli aspiranti che intendano far valere a qualsiasi titolo loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi dalla data di invito.

Coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza.

I concorrenti impiegati statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o d'integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'amministrazione competente, contenente l'eventuale votazione riportata.

I profughi disoccupati dovranno produrre un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante lo stato di disoccupazione.

I candidati che beneficiano della disposizione di cui alla lettera *p*) dell'art. 3 del presente decreto, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Ad ogni modo gli aspiranti potranno produrre ogni altro documento comprovante eventuali diritti di precedenza o preferenza ai fini della nomina nonchè agli effetti dell'elevazione del limite di età.

Tutti i documenti sopraindicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo.

Le riserve dei posti non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso, ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi quattordici classificati nella graduatoria che verrà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di detta pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si faranno successivamente vacanti.

Art. 10.

I concorrenti vincitori del concorso saranno invitati a far pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali, nel termine perentorio di trenta giorni, a pena di decadenza, da quello in cui avranno ricevuto l'invito, i seguenti documenti in regola con le leggi sul bollo:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, rilasciato dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine, o di residenza, attestante che l'aspirante gode dei diritti politici o che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) originale, o copia autentica, del diploma del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il competente tribunale. Il predetto documento non può essere sostituito col certificato penale;

f) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti o imperfezioni che ne possano diminuire il rendimento in servizio e che si è sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso in cui l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere particolarmente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale è indetto il concorso.

Le firme apposte su tutti i documenti indicati alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), dall'ufficiale dello stato civile, dal sindaco, dal notaio, dal segretario della procura della Repubblica, dal medico provinciale, dal medico militare e dall'ufficiale sanitario non sono soggette a legalizzazione ai sensi dell'art. 18 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio, produrranno un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenente, ai sensi dell'art. 6, n. 3 delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, e dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, oltre la descrizione delle attuali condizioni dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura e il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute e incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

g) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva.

I documenti previsti dalle lettere *b*), *c*), *e*), *f*), di cui al presente art. 10 e lo stato di famiglia, se non esibito in precedenza ai fini dell'art. 8, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo.

I candidati dichiarati indigenti possono produrre i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *e*), *f*), in carta libera, purchè nei documenti stessi sia apposta l'annotazione relativa allo stato di indigenza, con citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I candidati che, alla data del presente decreto, siano impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato potranno produrre solo i documenti indicati sotto le lettere *d*), *f*), *g*), del presente articolo. Dovranno, peraltro, presentare la copia dello stato di servizio rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, ed una attestazione della stessa, dalla quale risulti, oltre alle mansioni svolte dai candidati, se i medesimi siano stati o meno sottoposti a procedimenti disciplinari.

I candidati che si trovino alle armi potranno esibire, in luogo dei documenti indicati alle lettere *b*), *f*), *g*), del presente articolo, un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante il loro stato di cittadini italiani e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri.

Art. 11.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati inservienti in prova ed assunti nel servizio di prova per il periodo di mesi sei, eventualmente prorogabile di altri sei mesi, trascorso il quale, se riconosciuti idonei e giudicati favorevolmente dal consiglio di amministrazione, verranno nominati in ruolo con la qualifica di inservienti.

Il vincitore che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto all'assunto in servizio il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera del personale ausiliario e le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni di legge, oltre al rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la sede di servizio.

Art. 12.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente bando, valgono le norme contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1967, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 ottobre 1969

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1969
Registro n. 3 *Commercio estero, foglio n.* 286

ALLEGATO 1

(Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero del Commercio con l'Estero - Direzione generale del personale e degli affari generali - Viale America (E. U. R.)
ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli a quattordici posti di inserviente in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria di codesto Ministero.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (in caso di non iscrizione o di cancellazione, indicarne i motivi);

c) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);

d) di essere in possesso del titolo di studio di . . . . conseguito in data . . . . presso l'istituto . . . . . avente sede a . . . . (indicare eventualmente anche la via);

e) di avere (o non avere) prestato servizio presso altra pubblica amministrazione e, in caso positivo, specificare l'Amministrazione e la qualifica di appartenenza e, comunque, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa di pubblico impiego, nè di essere incorso nella decadenza per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari, di trovarsi nella seguente posizione . . . .;

g) di aver diritto alla elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso in quanto . . . . .).

Il sottoscritto, infine, desidera che ogni eventuale comunicazione relativa al concorso gli venga inviata al seguente indirizzo . . . .

Allega i sottoindicati documenti relativi ai titoli che il sottoscritto ritiene valutabili ai fini del concorso.

Data . . . . .

Firma
. . . .

Autenticazione della firma . . . . .

(719)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami ad un posto di chimico in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico della Zecca.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento del personale degli uffici dipendenti del Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, esteso all'Amministrazione del tesoro con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1290;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami ad un posto di chimico in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico della Zecca.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere fornito del diploma di laurea in chimica od in chimica industriale oppure della laurea di ingegnere chimico con esclusione di altri titoli di studio.

Gli aspiranti al suddetto concorso debbono inoltre essere forniti del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di chimico o ingegnere chimico, rilasciato a norma del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive estensioni;

B) età non superiore ai 32 anni, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dall'indicato limite massimo nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici in servizio presso le amministrazioni dello Stato, e del personale militare contemplato dalla legge 26 marzo 1965, n. 229;

C) essere cittadini italiani. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto buona condotta;

F) essere di sana e robusta costituzione, esenti da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

G) avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati sostituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti è disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo (vedi schema esemplificativo allegato 1), dovranno essere presentate o dovranno pervenire entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma, oppure, per i cittadini che non si trovino in Italia, alle autorità competenti.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e data di nascita, indicando se abbiano superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il 32° anno di età, il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto, precisando l'istituto universitario presso il quale il titolo stesso è stato conseguito e l'anno accademico relativo.

I candidati dovranno altresì dichiarare di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'esatto domicilio ed il preciso recapito; i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti del loro recapito direttamente alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma;

i) la lingua straniera prescelta tra quelle indicate nel programma di esame;

l) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause della eventuale risoluzione del relativo rapporto di impiego.

La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) o alle altre autorità di cui all'art. 4, dopo il termine indicato nell'articolo stesso, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quelli sopra indicati.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) o dalle autorità di cui all'art. 4.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire direttamente alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma, via XX Settembre, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli e redatti nella forma prescritta.

Il concorrente dichiarato vincitore deve far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni dalla data della apposita comunicazione, i documenti di rito elencati nei successivi articoli 7 e 8, nonchè, quelli comprovanti l'eventuale diritto all'aumento del limite di età previsto dall'art. 2.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati alla Direzione generale del tesoro o ad altre amministrazioni od enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 7.

Il candidato dichiarato vincitore dovrà produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, i seguenti documenti:

A) titolo di studio: diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2 e della abilitazione prescritta.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non abbia superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile, di un comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

D) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

E) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica.

Il predetto documento non puo essere sostituito con il certificato penale;

F) certificato su carta bollata, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra od invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante, e contenere ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura o il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

Nei certificati di cui sopra dovrà essere precisato che si è eseguito accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

G) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (esercito o aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 8.

I candidati impiegati statali di ruolo anche se in prova o di ruolo aggiunto e gli operai permanenti dello Stato, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti nel termine di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato di servizio su carta bollata, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo triennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 6;

2) titolo di studio e il diploma o certificato di abilitazione all'esercizio professionale;

3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio e il diploma o certificato di abilitazione all'esercizio professionale;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato su carta bollata dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.

I candidati avranno comunicazione, nel termine prescritto della sede, del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto la prova orale saranno tenute.

Le suddette prove avranno luogo in Roma.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per gli eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo, di ruolo aggiunto o non di ruolo di una amministrazione statale;

c) tessera postale, o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 10.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una traduzione dall'inglese, dal francese o dal tedesco di un brano tecnico nonchè di una prova orale sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto (allegato 2).

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato in quella orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserva di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Art. 11.

La commissione esaminatrice è composta ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686:

di un magistrato amministrativo od ordinario, con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, presidente;

di due impiegati del ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e ispettivi centrali (tabella A) dell'Amministrazione centrale del tesoro, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, membri;

di due docenti universitari della facoltà di chimica, membri;

per la prova di lingue estere possono essere aggregati alla commissione esaminatrice, membri aggiunti.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato del predetto ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e ispettivi centrali con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Con successivi decreti ministeriali sarà nominata la commissione esaminatrice e sarà fissato il diario delle prove scritte.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso indetto col presente decreto, sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte del vincitore, dei requisiti per la ammissione all'impiego.

Il decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministero del tesoro, direzione generale del tesoro, non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 13.

Il vincitore del concorso di cui al presente decreto, che risulterà in possesso di tutti i requisiti prescritti, sarà nominato in prova per il periodo di mesi sei durante il quale gli verrà corrisposto il trattamento economico corrispondente a quello della qualifica iniziale relativo all'ex coeff. 325, tabella I, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre la quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Al termine del suddetto periodo di prova il vincitore medesimo sarà definitivamente confermato nell'impiego previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto alla indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

Al vincitore del concorso, che provenga da altri ruoli di personale statale, compete il trattamento economico previsto dall'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Al vincitore che provenga dal personale non di ruolo compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1969

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1969
Registro n. 36 *Tesoro, foglio n.* 181.

ALLEGATO 1

(Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 400)

Al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Via XX Settembre - ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il (1) . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . n. . ., chiede di essere ammesso al concorso ad un posto di chimico in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico della Zecca.

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . . di non aver riportato condanne penali (3), di essere in possesso del diploma di . . conseguito presso . . . . in data . . . e della abilitazione all'esercizio professionale o di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione, e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di (4) . . . .

Il sottoscritto chiede di sostenere la prova di traduzione in lingua . . . .

. . . . lì . . . .

Firma. . . . . .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. (5) .

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età indicare se:

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi;

combattente od assimilato; partigiano combattente, deportato dal nemico; profugo dalle ex colonie italiane, dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra;

capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra, mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra;

mutilato od invalido per servizio militare o civile;

mutilato od invalido del lavoro, orfano o vedova di caduto sul lavoro;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;

dipendente da enti soppressi ai sensi della legge 4 settembre 1956, n. 1404, colpito da leggi razziali;

assistente ordinario e straordinario di università o di istituti superiori;

dipendente civile di ruolo o di ruolo aggiunto delle amministrazioni statali;

sottufficiale delle forze armate, cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(4) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perchè pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

Parte prima:

Prova di analisi qualitativa e relazione scritta sui risultati ottenuti.

Parte seconda:

Prova di analisi quantitativa oppure saggio di metalli preziosi e relazione scritta sui risultati ottenuti.

Parte terza:

Svolgimento scritto di un tema riguardante le seguenti materie:

Teoria della trasmissione del calore ed applicazione: scambiatori di calore ed isolamento termico.

Principi fondamentali della termodinamica ed applicazioni Cicli termici e frigoriferi.

Principi fondamentali di elettrotecnica; unità di misura elettriche.

Circuiti in corrente continua, circuiti magnetici, circuiti in corrente alternata.

Pile e accumulatori.

Termodinamica chimico-fisica. Equilibri - Vari sistemi - Reazioni chimiche.

Elementi di termodinamica elettro-chimica. Potenziali chimici ed elettrochimici.

Equilibri elettrolitici - Elettroanalisi - Polorografia.

Applicazione dell'elettrolisi - Galvanotecnica - Galvanostegia Galvanoplastica.

Elementi fondamentali e principali applicazioni di elettrometallurgia.

Nozioni di spettroscopia - Apparecchiature di emissione ottica, di fluorescenza con raggi X e di assorbimento.

Lo stato liquido nei metalli e nelle leghe. Solidificazioni Stato cristallino - Cambiamenti di stato.

Raffinazione termica ed elettrolitica dei metalli.

Nozioni di tecnologia metallurgica dei principali metalli ferrosi e non ferrosi.

Proprietà fisiche e tecnologiche dei materiali metallici e loro misura.

Deformazione elastiche e deformazioni plastiche - Diffusione Teoria dei trattamenti termici.

Principali materie prime e prodotti usati nelle industrie meccaniche e metallurgiche. Materiali refrattari, isolanti termici.

Combustibili ed oli lubrificanti. Prodotti ed aggressivi chimici.

Parte quarta:

Traduzione con l'aiuto del vocabolario di un brano tecnico in una delle seguenti lingue estere, a scelta del candidato:

Francese, inglese, tedesco.

PROVA ORALE

La prova orale verte sulle stesse materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

Nozioni di diritto pubblico, diritto costituzionale ed amministrativo.

Nozioni di statistica.

Lingua estera: conversazione nella lingua estera, scelta dal candidato, e discussione sulla traduzione eseguita nella prova scritta.

Roma, addì 22 novembre 1969

Il Ministro: COLOMBO

(576)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Costituzione di sessanta commissioni giudicatrici di concorsi a posti di professore aggregato

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 25 luglio 1966, n. 585;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1966, n. 5;

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 15 aprile 1969, con il quale sono stati banditi i concorsi a duecentosedici posti di professore aggregato;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 24 giugno 1969, con il quale sono stati banditi i concorsi a quattordici posti di professore aggregato;

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 1969, concernente le disposizioni per la costituzione, per elezione e sorteggio, delle commissioni giudicatrici dei concorsi a posti del ruolo dei professori aggregati banditi con i decreti ministeriali 18 febbraio 1969 e 21 maggio 1969;

Sentito il parere espresso dalla sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione in data 30 gennaio 1969 e 26 aprile 1969 in merito alla composizione dei collegi elettorali per la designazione dei membri delle commissioni giudicatrici per i concorsi sopra menzionati;

Visto il risultato dello spoglio delle votazioni e l'esito dei sorteggi comunicato dal presidente della commissione incaricata delle operazioni di scrutinio e di sorteggio per la costituzione delle commissioni giudicatrici dei concorsi sopra menzionati;

Considerato che i professori eletti che hanno rinunciato alla nomina per gravi ragioni debbono essere sostituiti con i professori che seguono nell'ordine dello scrutinio delle votazioni;

Considerato che i professori designati per sorteggio che hanno rinunciato alla nomina per gravi ragioni debbono essere sostituiti con i professori designati nei sorteggi suppletivi di cui all'art. 17 del citato decreto ministeriale 9 giugno 1969;

Decreta:

Art. 1.

Sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di professore aggregato:

AA-1:

concorso ad un posto per il gruppo « Diritto processuale » presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Ferrara:

Pisapia prof. Domenico, Università di Milano;
Mandrioli prof. Crisanto, Università di Genova;
Raselli prof. Alessandro, Università di Siena;
Grasso prof. Eduardo, Università di Catania;
Lozzi prof. Gilberto, Università di Trieste.

AA-6:

concorso ad un posto per il gruppo « Storia del diritto italiano » presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Sassari:

Viora prof. Mario, Università di Torino;
Mor prof. Carlo Guido, Università di Padova;
Gualazzini prof. Ugo, Università di Parma;
Grossi prof. Paolo, Università di Firenze;
Rossi prof. Guido, Università di Urbino.

BB-3:

concorso ad un posto per il gruppo « Metodologia statistica » presso la facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali dell'Università di Roma:

Castellano prof. Vittorio, Università di Roma;
Salvemini prof. Tommaso, Università di Roma;
Fortunati prof. Paolo, Università di Bologna;
Vajani prof. Luigi, Università di Padova;
Naddeo prof. Alighiero, Università di Venezia.

BB-4:

concorso ad un posto per il gruppo « Applicazioni meccanografiche e elettroniche alla statistica » presso la facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali dell'Università di Roma:

Castellano prof. Vittorio, Università di Roma;
Salvemini prof. Tommaso, Università di Roma;
Ottaviani prof. Giuseppe, Università di Roma;
Daboni prof. Luciano, Università di Trieste;
Parenti prof. Giuseppe, Università di Firenze.

BB-8:

concorso ad un posto per il gruppo « Lingue e letterature neolatine » presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Napoli:

Varvaro prof. Alberto, Università di Napoli;
Segre prof. Cesare, Università di Pavia;
Giudici prof. Vincenzo, Istituto universitario orientale di Napoli;
De Cesare prof. Raffaele, Università cattolica di Milano;
Saba prof. Guido, Università di Trieste.

BB-9:

concorso ad un posto per il gruppo « Germanistica » presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Padova:

Baioni prof. Giuliano, Università di Padova;
Bevilacqua prof. Giuseppe, Università di Firenze;
Paoli prof. Rodolfo, Università di Bologna;
Marianelli prof. Marianello, Università di Pisa;
Scovazzi prof. Marco, Università di Milano.

BB-11:

concorso a due posti per il gruppo « Discipline economico-aziendali » presso le facoltà di economia e commercio delle Università di Padova e Pisa:

Cattaneo prof. Mario, Università cattolica « Sacro Cuore » Milano;
Ardemani prof. Edoardo, Università di Padova;
Giannessi prof. Egidio, Università di Pisa;
Amaduzzi prof. Aldo, Università di Roma;
Ottavi prof. Antonio, Università di Bologna;
Pivato prof. Giorgio, Università commerciale « Bocconi » Milano;
Chianale prof. Angelo, Università di Torino.

BB-12:

concorso ad un posto per il gruppo « Discipline statistiche » presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Pavia:

De Vita prof. Agostino, Università di Pavia;
Lenti prof. Libero, Università di Milano;
Salvemini prof. Tommaso, Università di Roma;
Vianelli prof. Silvio, Università di Palermo;
Somogyi prof. Stefano, Università di Palermo.

BB-13:

concorso ad un posto per il gruppo « Merceologico » presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Trieste:

Airoldi prof. Rino, Università di Torino;
Calzolari prof. Claudio, Università di Trieste;
Mannelli prof. Giovanni, Università di Perugia;
Foschini prof. Arnaldo, Università di Roma;
Minutilli prof. Federico, Università di Cagliari.

BB-15:

concorso ad un posto per il gruppo « Discipline statistiche ad orientamento economico-sociale » presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Messina:

Cusimano prof. Giovanni, Università di Palermo;
Vianelli prof. Silvio, Università di Palermo;
Belletini prof. Athos, Università di Bologna;
L'Eltore prof. Giovanni, Università di Roma;
Costanzo prof. Alessandro, Università di Roma.

CC-1:

concorso ad un posto per il gruppo « Discipline paleografiche » presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bari:

Cencetti prof. Giorgio, Università di Roma;
Pratesi prof. Alessandro, Università di Roma;
Pagnin prof. Beniamino, Università di Pavia;
Pertusi prof. Agostino, Università cattolica « Sacro Cuore » Milano;
Piattoli prof. Renato, Università di Firenze.

CC-5:

concorso ad un posto per il gruppo « Filologia moderna: Italianistica » presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Cagliari:

Salinari prof. Carlo, Università di Milano;
Sapegno prof. Natalino, Università di Roma;
Mariani prof. Gaetano, Università di Roma;
Montanari prof. Fausto, Università di Genova;
Mengaldo prof. Pier Vincenzo, Università di Genova.

CC-6:

concorso ad un posto per il gruppo « Letterature classiche dell'alto medioevo » presso la facoltà di lettere e filosofia della Università di Catania:

Cataudella prof. Quintino, Università di Catania;
Scivoletto prof. Antonino, Università di Perugia;
Alfonsi prof. Luigi, Università di Pavia;
Corsini prof. Eugenio, Università di Torino;
Garzya prof. Antonio, Università di Napoli.

CC-10:

concorso ad un posto per il gruppo « Italianistica » presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Napoli:

Battaglia prof. Salvatore, Università di Napoli;
Petrocchi prof. Giorgio, Università di Roma;
Branca prof. Vittore, Università di Padova;
Pasquazi prof. Silvio, Università di Perugia;
Limentani prof. Alberto, Università di Cagliari.

CC-11:

concorso ad un posto per il gruppo « Discipline storiche dell'arte » presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Napoli:

Bologna prof. Ferdinando, Università di Napoli;
Mariani prof. Valerio, Università di Napoli;
Zevi prof. Bruno, Università di Roma;
Bettini prof. Sergio, Università di Padova;
Maltese prof. Corrado, Università di Genova.

CC-14:

concorso ad un posto per il gruppo « Filologia romanza » presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova:

Folena prof. Gianfranco, Università di Padova;
Tagliavini prof. Carlo, Università di Padova;
Vecchi prof. Giuseppe, Università di Bologna;
Ugolini prof. Francesco, Università di Perugia;
Franceschini prof. Ezio, Università cattolica « Sacro Cuore » Milano.

CC-16:

concorso ad un posto per il gruppo « Discipline geografiche » presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova:

Migliorini prof. Elio, Università di Roma;
Castiglioni prof. Giovanni Battista, Università di Padova;
Nice prof. Bruno, Università di Firenze;
Sestini prof. Aldo, Università di Firenze;
Mori prof. Alberto, Università di Pisa.

CC-17:

concorso ad un posto per il gruppo « Italianistica » presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pavia:

Segre prof. Cesare, Università di Pavia;
Isella prof. Dante, Università di Pavia;
Branca prof. Vittore, Università di Padova;
Billanovich prof. Giuseppe, Università cattolica « Sacro Cuore » Milano;
Folena prof. Gianfranco, Università di Padova.

CC-19:

concorso ad un posto per il gruppo « Storia antica: vicino oriente » presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma:

Pugliese Carratelli prof. Giovanni, Università di Roma;
Moscati prof. Sabatino, Università di Roma;
Mazzarino prof. Santo, Università di Roma;
Susini prof. Giancarlo, Università di Bologna;
Tibiletti prof. Gianfranco, Università di Pavia.

CC-20:

concorso ad un posto per il gruppo « Semitistica » presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma:

Moscati prof. Sabatino, Università di Roma;
Fronzaroli prof. Pelio, Università di Firenze;
Braun prof.ssa Alfonsina, Università di Trieste;
de Leone prof. Enrico, Università di Cagliari;
Nallino prof.ssa Maria, Università di Venezia.

CC-23:

concorso ad un posto per il gruppo « Discipline archeologiche » presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Torino:

Gullini prof. Giorgio, Università di Torino;
Arias prof. Paolo Enrico, Università di Pisa;
Di Vita prof. Antonino, Università di Macerata;
Stucchi prof. Alessandro, Università di Urbino;
Polacco prof. Luigi, Università di Padova.

CC-24:

concorso ad un posto per il gruppo « Discipline orientalistiche » presso la facoltà di lettere e filolosofia dell'Università di Torino:

Gullini prof. Giorgio, Università di Torino;
Pugliese Carratelli prof. Giovanni, Università di Roma;
Botto prof. Oscar, Università di Torino;
Garbini prof. Giovanni, Istituto universitario orientale di Napoli;
Tibiletti prof. Gianfranco, Università di Pavia.

CC-29:

concorso ad un posto per il gruppo « Discipline storiche dello spettacolo » presso la facoltà di magistero dell'Università di Padova:

Barchiesi prof. Marino, Università di Pisa;
Sala prof. Giuseppe, Università di Genova;
Ragghianti prof. Carlo Ludovico, Università di Pisa;
Montanari prof. Fausto, Università di Genova;
Tafuri prof. Manfredo, Istituto universitario di achitettura di Venezia.

CC-31:

concorso ad un posto per il gruppo « Discipline filosofico teoriche » presso la facoltà di magistero dell'Università di Padova:

Giacon prof. Carlo, Università di Padova;
Moschetti prof. Andrea Mario, Università di Padova;
Carbonara prof. Cleto, Università di Napoli;
Morpurgo Tagliabue prof. Guido, Università di Trieste;
Verra prof. Valerio, Università di Roma.

CC-39:

concorso ad un posto per il gruppo « Discipline psicologiche » presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Milano:

Musatti prof. Cesare, Università di Milano;
Kanizsa prof. Gaetano, Università di Trieste;
Zunini prof. Giorgio, Università cattolica « Sacro Cuore » Milano;
De Rita prof.ssa Lidia, Università di Bari;
Cesa Bianchi prof. Marcello, Università di Milano.

CC-40:

concorso ad un posto per il gruppo « Filologia moderna (Italianistica) » presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova:

Branca prof. Vittore, Università di Padova;
Quaglio prof. Antonio Enzo, Università di Padova;
Folena prof. Gianfranco, Università di Padova;
Resta prof. Gianvito, Università di Messina;
Girardi prof. Enzo Noè, Università cattolica « Sacro Cuore » Milano.

DD-1:

concorso ad un posto per il gruppo « Materie anatomo biologiche » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari:

Amprino prof. Rodolfo, Università di Bari;
Iurato prof. Salvatore, Università di Bari;
Spirito prof. Aldo, Università di Roma;
Andreassi prof. Giacomo, Università di Roma;
Pasqualino Di Marineo prof. Arcangelo, Università di Palermo.

DD-17:

concorso ad un posto per il gruppo « Discipline inerenti alla pediatria » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano:

Tiene prof. Eugenio, Università di Milano;
Careddu prof. Paolo, Università di Milano;
De Toni prof. Giovanni, Università di Genova;
Colarizi prof. Arrigo, Università di Roma;
Gomirato Sandrucci prof.ssa Maria, Università di Torino.

DD-23:

concorso ad un posto per il gruppo « Materie pediatriche » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena:

Pachioli prof. Renato, Università di Modena;
Martoni prof. Libero, Università di Bologna;
Colarizi prof. Arrigo, Università di Roma;
Tangheroni prof. Willy, Università di Perugia;
Macciotta prof. Aniello, Università di Cagliari.

DD-36:

concorso ad un posto per il gruppo « Anatomia patologica » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo:

Craxi prof. Paolo, Università di Palermo;
Aiello prof. Luigi, Università di Roma;
Dina prof. Mario Alberto, Università cattolica - Roma;
Puccinelli prof. Enrico, Università di Pisa;
Dianzani prof. Mario Umberto, Università di Torino.

DD-38:

concorso a due posti per il gruppo « Discipline medico legali e delle assicurazioni » presso la facoltà di medicina e chirurgia delle Università di Palermo e Roma:

Gerin prof. Cesare, Università di Roma;
Del Carpio prof. Ideale, Università di Palermo;

Fradà prof. Giovanni, Università di Palermo;
Puccini prof. Clemente, Università di Bologna;
Morelli prof. Antonio, Università di Firenze;
Domenici prof. Folco, Università di Pisa;
Di Tullio prof. Benigno, Università di Roma.

DD-44:

concorso ad un posto per il gruppo « Anatomia e istologia patologica » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pisa:

Puccinelli prof. Enrico, Università di Pisa;
Cavallero prof. Cesare, Università di Roma;
Rizzoli prof. Carlo, Università di Bologna;
Cesaris Demel prof. Venceslao, Università di Siena;
Diomede Fresa prof. Vito, Università di Bari.

DD-50:

concorso ad un posto per il gruppo « Anestesiologia e rianimazione » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino:

Ciocatto prof. Enrico, Università di Torino;
Beccari prof. Emilio, Università di Torino;
Cattaneo prof. Angelo Domenico, Università di Genova;
Selli prof. Mario, Università di Pisa;
Castiglioni prof. Giancarlo, Università cattolica « Sacro Cuore » Roma.

DD-55:

concorso ad un posto per il gruppo « Patologico » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino:

Cavallo prof. Giorgio, Università di Torino;
Dianzani prof. Mario Umberto, Università di Torino;
Tardini prof. Armando, Università di Parma;
Sanna prof. Antonio, Università di Parma;
D'Arrigo prof. Salvatore, Università di Catania.

DD-56:

concorso ad un posto per il gruppo « Clinica odontoiatrica » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli:

Giardino prof. Giosuè, Università di Napoli;
Hoffer prof. Oscar, Università di Milano;
De Blasi prof. Alberto, Università di Bari;
Tempestini prof. Omero, Università di Catania;
Pini prof. Cesare Enrico, Università di Milano.

EE-3:

concorso ad un posto per il gruppo « Petrografico » presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bari:

Merlin-Hieke prof.ssa Oplinia, Università di Bari;
Zanettin prof. Bruno, Università di Padova;
Cipriani prof. Curzio, Università di Firenze;
Marinelli prof. Giorgio, Università di Pisa;
Merla prof. Giovanni, Università di Firenze.

EE-7:

concorso ad un posto per il gruppo « Geometria » presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Catania:

Dantoni prof. Giovanni, Università di Catania;
Mammana prof. Carmelo, Università di Catania;
Barsotti prof. Jacopo, Università di Padova;
Martinelli prof. Enzo, Università di Roma;
Speranza prof. Francesco, Università di Parma.

EE-8:

concorso ad un posto per il gruppo « Meccanica razionale » presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Catania:

Salvadori prof. Luigi, Università di Napoli;
Grioli prof. Giuseppe, Università di Padova;
Carini prof. Giovanni, Università di Messina;
Cattaneo prof. Carlo, Università di Roma;
Rionero prof. Salvatore, Università di Bari.

EE-9:

concorso ad un posto per il gruppo « Fisica teorica » presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Catania:

Agodi prof. Attilio, Università di Catania;
Ferrari prof. Fabio, Università di Bari;
Cabibbo prof. Nicola, Università di Roma;
Bertotti prof. Bruno, Università di Messina;
Prosperi prof. Giovanni Maria, Università di Milano.

EE-19:

concorso ad un posto per il gruppo « Meccanica razionale » presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Milano:

Graffi prof. Dario, Università di Bologna;
Udeschini prof. Paolo, Università di Milano;
Masotti prof. Arnaldo, Politecnico di Milano;
Aymerich prof. Giuseppe, Università di Cagliari;
Ferrarese prof. Giorgio, Università di Roma.

EE-24:

concorso ad un posto per il gruppo « Fisica terrestre » presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Napoli:

Imbò prof. Giuseppe, Università di Napoli;
Norinelli prof. Armando, Università di Padova;
Ogniben prof. Leone, Università di Catania;
Pancini prof. Ettore, Università di Napoli;
Cassinis prof. Roberto, Università di Milano.

EE-26:

concorso ad un posto per il gruppo « Fisica generale » presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Napoli:

Carrelli prof. Antonio, Università di Napoli;
Querzoli prof. Ruggero, Università di Napoli;
Ceolin-Baldo prof.ssa Massimilla, Università di Padova;
Cresti prof. Marcello, Università di Padova;
Imbò prof. Giuseppe, Università di Napoli.

EE-32:

concorso ad un posto per il gruppo « Calcolo delle probabilità » presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Padova:

De Finetti prof. Bruno, Università di Roma;
Volpato prof. Mario, Università di Venezia;
Albertoni prof. Sergio, Università di L'Aquila;
Cugiani prof. Marco, Università di Milano;
Letta prof. Giorgio, Università di Pisa.

EE-41:

concorso ad un posto per il gruppo « Materie botaniche, morfologiche e fisiologiche » presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma:

Pignatti prof. Alessandro, Università di Trieste;
Lona prof. Fausto, Università di Parma;
Pizzolongo prof. Paolo, Università di Napoli;
Corti prof. Roberto, Università di Firenze;
Messeri prof.ssa Albina, Università di Padova.

EE-49:

concorso ad un posto per il gruppo « Embriologia » presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Palermo:

Monroj prof. Alberto, Università di Palermo;
Reverberi prof. Giuseppe, Università di Palermo;
Guardabassi prof.ssa Antonietta, Università di Torino;
Spirito prof. Aldo, Università di Roma;
Andreassi prof. Giacomo, Università di Roma.

HH-3:

concorso ad un posto per il gruppo « Prospezione mineraria » presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Bologna:

Norinelli prof. Armando, Università di Padova;
Cassinis prof. Roberto, Università di Milano;
Stragiotti prof. Lelio, Politecnico di Torino;
Selli prof. Raimondo, Università di Bologna;
Caputo prof. Michele, Università di Bologna.

HH-4:

concorso ad un posto per il gruppo « Arte mineraria » presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Cagliari:

Carta prof. Mario, Università di Cagliari;
Piga prof. Paolo, Università di Cagliari;
Nicotera prof. Pasquale, Università di Napoli;
Montaldo prof. Paolo, Università di Cagliari;
Medi prof. Enrico, Università di Roma.

HH-7:

concorso ad un posto per il gruppo « Idraulica » presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Genova:

Marchi prof. Enrico, Università di Genova;
Rubatta prof. Antonello, Università di Bologna;
Damiani prof. Antonio, Università di Bari;
Ghetti prof. Augusto, Università di Padova;
Ruggiero prof. Corrado, Università di Pisa.

HH-9:

concorso ad un posto per il gruppo « Elettronica applicata » presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli:

Cappuccini prof. Franco, Università di Napoli;
Savastano prof. Giorgio, Università di Napoli;
Peroni prof. Bruno, Università di Roma;
De Castro prof. Ercole, Università di Bologna;
Egidi prof. Claudio, Politecnico di Torino.

HH-13:

concorso ad un posto per il gruppo « Costruzioni navali militari » presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli:

Marsich prof. Sergio, Università di Genova;
Servello prof. Antonio, Università di Trieste;
Spinelli prof. Francesco Saverio, Università di Napoli;
Cagnoli prof. Carlo, Università di Genova;
Castagneto prof. Emilio, Università di Napoli.

HH-14:

concorso ad un posto per il gruppo « Meccanica applicata » presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Padova:

Medici prof. Mario, Università di Padova;
Colombo prof. Giuseppe, Università di Padova;
Acton prof. Orestino, Università di Genova;
Capocaccia prof. Antonio, Università di Genova;
Capetti prof. Antonio, Politecnico di Torino.

HH-32:

concorso ad un posto per il gruppo « Elettrotecnica » presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino:

Marenesi prof. Lorenzo, Università di Padova;
Sartori prof. Rinaldo, Politecnico di Torino;
Puglisi prof. Mario, Università di Palermo;
Someda prof. Giovanni, Università di Padova;
Astuni prof. Enrico, Università di Roma.

HH-33:

concorso ad un posto per il gruppo « Geofisica mineraria » presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino:

Stragiotti prof. Lelio, Politecnico di Torino;
Bossolasco prof. Mario, Università di Genova;
Medi prof. Enrico, Università di Roma;
Imbò prof. Giuseppe, Università di Napoli;
Norinelli prof. Armando, Università di Padova.

HH-34:

concorso ad un posto per il gruppo « Costruzioni di macchine » presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino:

Giovannozzi prof. Renato, Politecnico di Torino;
Manna prof. Filippo, Università di Napoli;
Micheletti prof. Gianfederico, Politecnico di Torino;
Bertolini prof. Italo, Politecnico di Milano;
Massa prof. Emilio, Politecnico di Milano.

LL-1:

concorso ad un posto per il gruppo « Agronomia » presso la facoltà di agraria dell'Università di Bari:

Toniolo prof. Lucio, Università di Padova;
Cavazza prof. Luigi, Università di Bologna;
Briccoli-Bati prof. Michele, Università di Pisa;
Panella prof. Adelmo, Università di Perugia;
Ballatore prof. Giovanni Pietro, Università di Palermo.

LL-5:

concorso ad un posto per il gruppo « Arboricoltura » presso la facoltà di agraria dell'Università di Milano:

Dotti prof. Francesco, Università di Milano;
Baldini prof. Enrico, Università di Bologna;
Donno prof. Giacinto, Università di Bari;
Pisani Barbacciani prof. Pier Luigi, Università di Padova;
Scaramuzzi prof. Franco, Università di Firenze.

LL-10:

concorso ad un posto per il gruppo « Zootecnica » presso la facoltà di agraria dell'Università di Sassari:

Lucifero prof. Mario, Università di Sassari;
Geri prof. Giancarlo, Università di Firenze;
Polidori prof. Franco, Università di Catania;
Bonadonna prof. Telesforo, Università di Milano;
Montemurro prof. Orlando, Università di Bari.

MM-2:

concorso ad un posto per il gruppo « Radiologia » presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Milano:

Bianchi prof. Carlo Maria, Università di Milano;
Di Guglielmo prof. Lucio, Università di Pavia;
Oliva prof. Luigi, Università di Genova;
Bagedda prof. Giulio, Università di Sassari;
Turano prof. Luigi, Università di Roma.

MM-3:

concorso ad un posto per il gruppo « Patologia speciale e clinica medica veterinaria » presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Parma:

Scatozza prof. Franco, Università di Parma;
Paltrinieri prof. Sabastiano, Università di Pisa;
Seren prof. Enio, Università di Milano;
Moretti prof. Bruno, Università di Perugia;
Pedini prof. Bruno, Università di Perugia.

MM-4:

concorso ad un posto per il gruppo « Patologia generale e anatomia patologica » presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Perugia:

Barboni prof. Elio, Università di Perugia;
Romanelli prof. Valentino, Università di Perugia;
Gentile prof. Giuseppe, Università di Bologna;
Biocca prof. Ettore, Università di Roma;
Romagnoli prof. Aldo, Università di Messina.

Art. 2.

I candidati che hanno fatto pervenire al Ministero, entro il termine stabilito dal bando di concorso, la domanda di partecipazione e una serie delle pubblicazioni, sono tenuti a inviare, a ciascun componente la commissione giudicatrice, una serie delle pubblicazioni già inoltrate al Ministero, insieme con una copia del « curriculum », dell'elenco dei titoli e dei documenti e dell'elenco delle pubblicazioni già allegati alla domanda.

Le pubblicazioni dovranno pervenire ai commissari entro il ventesimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Art. 3.

La spesa per presumibili L. 18.000.000 (diciottomilioni) complessive, farà carico al capitolo 2358 del bilancio di questo Ministero, per il corrente anno finanziario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 gennaio 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *febbraio* 1970
Registro n. 8 *Pubblica istruzione, foglio n.* 223

(1216)

Diario delle prove scritte del concorso ad un posto di vice curatore in prova presso l'orto botanico dell'Università di Catania.

Le prove scritte del concorso ad un posto di vice curatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici presso l'orto botanico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Catania si svolgeranno presso l'orto botanico della facoltà di scienze dell'Università di Catania con inizio il giorno 23 febbraio 1970, alle ore 9.

(1245)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Diario delle prove scritte del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica.

Le prove scritte del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica dell'Istituto superiore di sanità, di cui al decreto ministeriale 31 maggio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 30 agosto 1969, avranno luogo in Roma, presso l'istituto medesimo, viale Regina Elena n. 299, nei giorni 9, 10 e 11 marzo 1970, alle ore 9.

(1018)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi cinquecento posti di conduttore in prova.

Le prove scritte del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi cinquecento posti di conduttore in prova, indetto con decreto ministeriale 10 luglio 1969, n. 17724, registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1969, registro n. 53 bilancio Trasporti, foglio n. 335, avranno luogo il giorno 8 marzo 1970, alle ore 7 nelle località e sedi appresso indicate:

Sede di Torino:

1) Scuola media statale « Nazario Sauro », via Cassini, 94;
2) Scuola media statale « Ugo Foscolo », via Piazzi, 57;
3) Istituto tecnico commerciale « Luigi Einaudi », via Braccini, 11;
4) Istituto tecnico commerciale « Germano Sommeiller », corso Duca degli Abruzzi, 20;
5) Liceo scientifico statale « Galileo Ferraris », corso Montevecchio, 67.

Sede di Milano:

1) Istituto tecnico commerciale statale « Carlo Cattaneo » piazza Vetra, 9;
2) Istituto tecnico statale per geometri « Carlo Cattaneo », via Papa Gregorio XIV, 1;
3) Liceo ginnasio statale « Carducci », via Beroldo, 9;
4) Istituto tecnico commerciale statale « Virgilio », piazza Ascoli, 2;
5) Scuola media statale « Tiepolo », piazza Ascoli, 2;
6) Istituto magistrale statale « G. Agnesi », via Tabacchi, 17.

Sede di Verona:

1) Istituto tecnico commerciale e per geometri « A. M. Lorgna », corso Porta Nuova, 66;
2) Istituto tecnico statale industriale « G. Ferraris », via del Pontiere, 40.

Sede di Venezia:

1) Scuola elementare « Cesare Battisti », via Dante, 65, Mestre;
2) Istituto tecnico industriale « A. Pacinotti », via Canevè, 93, Mestre.

Sede di Trieste:

1) Liceo scientifico « G. Oberdan », via Paolo Veronese, 1;
2) Istituto tecnico commerciale e per geometri « L. da Vinci », via Paolo Veronese, 3.

Sede di Genova:

1) Scuola media statale « G. Parini », via Archimede, 46;
2) Scuola media statale « C. Colombo », salita Carbonara n. 67;
3) Scuola media statale « L. Cambiaso », via Luca Cambiaso, 6;
4) Istituto tecnico commerciale « Vittorio Emanuele II », piazza della Zecca, 4.

Sede di Bologna:

1) Liceo scientifico « A. Righi », viale Carlo Pepoli, 3;
2) Istituto tecnico commerciale « P. Crescenzi », via Garibaldi, 6;
3) Istituto magistrale « L. Bassi », via Sant'Isaia, 35.

Sede di Firenze:

1) Istituto tecnico commerciale e per geometri « G. Galilei », via Giusti, 27;
2) Istituto professionale di Stato per il commercio « E. Peruzzi », via Lamarmora, 20;
3) Liceo scientifico « L. da Vinci », via dei Marignolli, 1;
4) Istituto tecnico industriale « L. da Vinci », (biennio), via Panciatichi, 27;
5) Istituto tecnico industriale « L. da Vinci », via del Terzolle, 91;
6) Liceo ginnasio « G. Galilei », via Martelli, 9.

Sede di Ancona:

1) Liceo scientifico, via Vecchini, 2;
2) Scuola media « G. Pascoli », via Cadore, 1-*A*;
3) Scuola media « N. Tommaseo », via Fanti, 10;
4) Istituto tecnico commerciale « B. Stracca », via Montebello s. n.;
5) Istituto magistrale, via Cadore, 1;
6) Scuola media « F. Podesti », via Urbino, 22;
7) Scuola media « G. Leopardi », via V. Veneto, 9.

Sede di Roma:

1) Istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi », via Palestro, 38;
2) Istituto scientifico « Plinio Seniore », via Montebello, 126;
3) Istituto tecnico commerciale « Leonardo da Vinci », via degli Annibaldi, 4;
4) Istituto scientifico « C. Cavour », via delle Carine s. n.;
5) Istituto tecnico industriale « G. Galilei », via Conte Verde, 51;
6) Istituto tecnico statale commerciale e per geometri « Enrico Mattei », via Tor Fiorenza, 56.

Sede di Napoli:

1) Liceo « Sannazzaro », via Puccini, 3 (Vomero);
2) Scuola media « Giulio Cesare », via Puccini, 1 (Vomero);
3) Scuola media « U. Saba », vico Acitillo (Vomero);
4) Istituto magistrale « G. Mazzini », via Solimene (Vomero);
5) Liceo « G. B. Vico », via Salvator Rosa n. 117;
6) Liceo « Umberto », via Carducci, 1;
7) Istituto commerciale « M. Pagano », via Andrea di Isernia s. n.;
8) Liceo « G. Mercalli », via Andrea di Isernia s. n.

Sede di Bari:

1) Istituto tecnico statale per geometri, corso Cavour, 249;
2) Liceo scientifico « A. Scacchi », via Melo, 244.

Sede di Reggio Calabria:

1) Liceo « T. Campanella », via T. Campanella, 25;
2) Istituto tecnico commerciale « R. Piria », via Vittorio Emanuele, 121;
3) Istituto magistrale « T. Gulli », via Due Settembre, 2-*A*.

Sede di Palermo:

1) Liceo scientifico « S. Cannizzaro », via Generale Arimondi, 1;
2) Istituto tecnico industriale « Vittorio Emanuele III », via Duca della Verdura n. 48;
3) Istituto tecnico commerciale « Francesco Crispi », via Aquileia, 32;
4) 2° Istituto tecnico industriale, via La Marmora, 66;
5) Liceo ginnasio « Garibaldi », via Canonico Rotolo, s. n.

Sede di Cagliari:

1) Liceo ginnasio statale « G. M. Dettori », via Cugia, 2.

(1124)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie e commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione di quindici ufficiali al 25° corso superiore tecnico di artiglieria.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211, recante disposizioni per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento dei corsi e degli esami previsti dalla legge 31 luglio 1956, n. 917, sui servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1969, registro n. 19 Difesa, foglio n. 114, con il quale è stato indetto, tra l'altro, il concorso per l'ammissione di quindici ufficiali al 25° corso superiore tecnico di artiglieria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417, concernente i compensi per i componenti le commissioni giudicatrici;

Decreta:

Art. 1.

La commissione prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211, citato nelle premesse, per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie dei candidati al concorso per l'ammissione al 25° corso superiore tecnico di artiglieria, è composta come segue:

Presidente:

Caprio Camillo, ten. gen. S.Te.A. s.p.e.

Membri:

Pierri Michele, magg. gen. S.Te.A. s.p.e.;
Peyretti Carlo, colonnello S.Te.A. s.p.e.;
Romano Mario, ten. col. S.Te.A. s.p.e.

Segretario senza diritto a voto:

Santoni dott. Alberto, consigliere 1ª classe.

Art. 2.

La commissione esaminatrice, prevista dall'art. 3, ultimo comma, del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211, è costituita come segue:

Presidente:

Bernardi Paolo, magg. gen. S.Te.A. s.p.e.

Membri:

Sabatini Mario, colonnello S.Te.A. s.p.e.;
Bartone Carlo, colonnello S.Te.A. s.p.e.;
Rosaspina Giorgio, colonnello S.Te.A. s.p.e.;
Peyretti Carlo, colonnello S.Te.A. s.p.e.;
Del Pasqua prof. Dario, per l'esame di analisi matematica con elementi di geometria analitica e proiettiva;
Tedone prof. Giuseppe, per l'esame di meccanica razionale;
Liotta prof. Rosario, per l'esame di fisica generale;
De Angelis prof. Giorgio, per l'esame di chimica generale, chimica inorganica ed elementi di chimica organica.

Segretario senza diritto a voto:

D'Ambrosio Antonio, cap. art. cpl.

Art. 3.

Ai componenti le commissioni di cui ai precedenti articoli saranno corrisposti i compensi loro spettanti in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 dicembre 1969

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1970
Registro n. 2 *Difesa, foglio n.* 262

(990)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.